

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA IN MATERIA DI STARTUP E SPIN-OFF

Art. 1 Oggetto e finalità

L'Università degli Studi di Parma promuove e supporta il trasferimento tecnologico e la creazione di nuove imprese innovative che costituiscono un potenziale valore aggiunto in termini di valorizzazione delle conoscenze e competenze sviluppate all'interno dell'Ateneo, di sbocco professionale per studenti e personale universitario, di convergenza e complementarità alle attività di didattica e ricerca, di contributo concreto allo sviluppo economico territoriale.

L'Università intende favorire la costituzione di società di capitali, denominate Spin-off e Start-up dell'Università degli Studi di Parma, al fine di:

- a) completare la missione formativa e di ricerca dell'Ateneo, promuovendo lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità universitaria e favorendo la creazione e il supporto di nuove attività di business originate dalla valorizzazione delle conoscenze sviluppate in Ateneo
- b) favorire il contatto delle persone e delle strutture dell'Ateneo con il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere e diffondere la ricerca scientifica e di diffondere nuove conoscenze e tecnologie innovative;
- c) favorire l'inserimento lavorativo di giovani laureati, dottori di ricerca e ricercatori in uscita dall'Ateneo.

Le iniziative volte all'avvio di Spin-off e Start-up devono essere compatibili con la vocazione dell'Università e con il suo prestigio scientifico ed istituzionale, nonché con lo spirito della diffusione dei saperi al proprio interno e nel mondo accademico. Pertanto, tali società, anche nello svolgimento delle proprie attività, devono conformarsi al decoro e alla dignità dell'Ateneo.

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di qualificazione di società come Spin-off e le condizioni di partecipazione alle stesse da parte dei Proponenti, dei Partecipanti e della stessa Università degli Studi di Parma, definendone, inoltre, il regime delle autorizzazioni, ove necessarie.

A sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per Università o Ateneo, l'Università degli Studi di Parma;
- b) per società Spin-off le società, di recente costituzione ovvero da costituire, in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata finalizzate alla industrializzazione dei risultati della ricerca dell'Università, per la produzione di beni e/o servizi innovativi ideati e sviluppati mediante valorizzazione degli stessi, su iniziativa dell'Università o dei soggetti di cui all'art.4 , del presente Regolamento ovvero che prevedono la partecipazione del personale universitario ai sensi dell'art. 2, D.M. 10 agosto 2011, n. 168; Tali società si distinguono in:
 - "Spin-off Partecipato dall'Università degli Studi di Parma", quando l'Università partecipa, ai sensi dell'art. 2, comma1, lett. G), D. Lgs. 1° agosto 2016, n. 175, al capitale sociale;
 - "Spin-off Patrocinato dall'Università degli Studi di Parma", quando l'Università non partecipa al capitale sociale;

- c) per Proposta, la proposta di costituzione dello Spin-off, di cui all'art. 3;
- d) per Proponente, oltre all'Università, il soggetto o i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, che sottopongono agli organi competenti un progetto per la costituzione di uno Spin-off;
- e) per Partecipanti o Soci, i soggetti che partecipano al capitale dello Spin-off, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 5, comma 5;
- f) per Docenti, il personale appartenente ai ruoli della prima fascia, della seconda fascia, dei ricercatori;
- g) per Comitato, l'organo di cui all'art. 2;
- h) per UTT, l'Ufficio per il Trasferimento Tecnologico dell'Università di Parma preposto alla valorizzazione della ricerca;
- i) per Marchio, il marchio di accreditamento di cui all'allegato.

Art. 2 Comitato Spin-off dell'Università degli Studi di Parma

Il Comitato Spin-off dell'Università degli Studi di Parma è costituito con apposito Decreto Rettorale. Il Comitato resta in carica tre anni, con possibilità di rinnovo, ed è composto da cinque membri:

- a) 4 componenti nominati dal Rettore, di cui 1 con funzioni di Presidente;
- b) Un componente nominato dal Direttore Generale.

I membri del Comitato possono essere professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo dell'Università o soggetti esterni con competenze di natura scientifica, tecnologica, economica o giuridica in materia di trasferimento tecnologico, innovazione e creazione e gestione di impresa.

In caso di decadenza o rinuncia dall'incarico per qualsiasi causa, verrà nominato un nuovo componente, con la medesima procedura, fino alla scadenza del mandato interrotto. È considerata causa di decadenza automatica l'assenza non giustificata per almeno tre sedute del Comitato nel corso dell'anno solare.

Il comitato è sempre integrato per l'esame di ciascuna proposta dal/dai Direttore/i del/dei Dipartimento/i di afferenza del/dei proponente/i con ruolo consultivo limitatamente al caso in oggetto.

Il Comitato potrà altresì essere integrato, su richiesta dei membri effettivi, da altri soggetti – anche esterni all'Università – competenti nello specifico settore di business dello Spin-off e con ruolo consultivo, limitatamente al caso in oggetto.

Il Comitato, in particolare, formulerà il proprio parere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione:

- a) sulla Proposta imprenditoriale;
- b) sullo status della società di Spin-off e relativa concessione del Marchio di accreditamento aziendale, secondo le condizioni e i termini di cui al presente regolamento;
- c) sulla concorrenza in via potenziale tra le attività dello Spin-off e quelle dell'Università, anche in considerazione dei ruoli ricoperti all'interno dello Spin-off dai Proponenti e da eventuale altro personale della comunità universitaria coinvolto nelle attività dello Spin-off;
- d) sull'eventuale partecipazione diretta dell'Università al capitale dello Spin-off, con relativi dettagli e disposizioni a salvaguardia dell'Ateneo;

- e) sulla revoca dello status di Spin-off, ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento;
- f) su tutto ciò che riguardi i rapporti con lo Spin-off ed eventualmente con i singoli soci.

Il Comitato assolve alle funzioni di monitoraggio di cui al successivo art. 12.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, tramite avviso scritto, indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare per posta elettronica o altro mezzo idoneo.

Ciascun componente può chiedere, dopo la trasmissione/ricezione della convocazione, l'integrazione dell'ordine del giorno al Presidente, motivando la particolare urgenza sopravvenuta. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal componente nominato quale segretario della seduta.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 3 Partecipazione dell'Università di Parma al capitale sociale

La partecipazione dell'Università nello Spin-off Partecipato, che potrà derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 20% del capitale sociale.

Il limite di partecipazione di cui al comma precedente potrà essere superato previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato.

L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è necessaria anche qualora la partecipazione dell'Università possa superare il limite del 20% in seguito all'esercizio del diritto di prelazione di cui al successivo comma 4, lett. a).

L'atto costitutivo, lo statuto e i patti parasociali dello Spin-off Partecipato dovranno assicurare all'Università adeguate garanzie in merito alla compagine societaria e alla composizione degli organi societari. In particolare, nell'atto costitutivo, nello statuto e nei patti parasociali sottoscritti dai soci dello Spin-off Partecipato, dovrà essere previsto che:

- a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo PEC a protocollo@pec.unipr.it, il trasferimento a terzi sia subordinato al gradimento dei soci e al consenso dell'Università;
- b) la partecipazione dell'Università nello Spin-off Partecipato sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutti gli altri soci;
- c) ove lo Spin-off Partecipato sia amministrato da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri, la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente nel consiglio di amministrazione e di un componente nell'organo di controllo, ove nominato in forma collegiale;
- d) venga riconosciuto all'Università il diritto di recesso in ogni momento, in caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale e in caso di mutamento della compagine sociale;
- e) il diritto di opzione alla vendita sia previsto a valori predeterminati (maggiore tra valore nominale, valore patrimonio netto, eventuale offerta di terzi) nel caso in cui, dopo 5 anni dalla costituzione della società, la stessa non rispetti quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 e

ss.mm.ii. e non ci sia stato esito positivo alla manifestazione pubblica di interesse alla vendita delle quote da parte dell'Università;

- f) le clausole inserite nell'atto costitutivo e nello statuto a tutela della partecipazione dell'Università siano modificabili solo ove sussista pure il consenso della stessa Università;
- g) lo Spin-off Partecipato non eserciti attività in concorrenza con quella svolta dall'Università ed in particolare con quella svolta dalla struttura universitaria di afferenza del Proponente e dei Partecipanti.

Tali previsioni sono oggetto di negoziazione tra le parti e possono essere motivatamente compensate da ulteriori misure a tutela della partecipazione dell'Università.

Lo status di Spin-off Partecipato dell'Università degli Studi di Parma è riconosciuto per il periodo di durata della partecipazione dell'Università al capitale sociale; pertanto, la liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte dell'Ateneo, per qualsiasi causa, determina la perdita automatica della qualifica di Spin-off Partecipato dall'Università degli Studi di Parma. Conseguentemente la società perde ogni beneficio connesso al suddetto status, ivi incluso il diritto di utilizzare il Marchio. Se ricorrono tutti i presupposti di legge e di cui al presente Regolamento, e qualora la società presenti una nuova Proposta di Spin-off Patrocinato, può essere autorizzata la concessione del patrocinio, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La durata della partecipazione al capitale è in ogni caso indipendente dalla perdita dello status di Spin-off a tutela del valore della partecipazione societaria e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016.

Art. 4 Proponente e verifiche preliminari della Proposta

La qualificazione di una società come Spin-off può essere proposta all'Università da uno o più dei soggetti aventi la qualifica di Proponenti, ossia da:

- a) professori e ricercatori dell'Università di Parma;
- b) titolari di assegni di ricerca, titolari di contratti di ricerca, titolari di incarichi post-doc, titolari di incarichi di ricerca, dottorandi di ricerca e personale tecnico amministrativo afferente all'Università di Parma, qualora nella compagine del costituendo Spin-off sia presente almeno uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Possono essere soci dello Spin-off persone fisiche o giuridiche interne o esterne all'Università e appartenenti al mondo dell'impresa, delle professioni, della finanza e delle istituzioni. I soci devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dal D.lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione per cui la società viene costituita, con particolare riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del medesimo Decreto.

È valutata positivamente la partecipazione di studenti e laureati magistrali, studenti di master, dottori di ricerca e titolari di borse di studio post-laurea.

È fatta in ogni caso salva la possibilità di considerare soggetti ammissibili alla partecipazione al capitale sociale anche i soggetti individuati dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 168/2011, la partecipazione del personale universitario può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento

dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego di know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

La Proposta deve essere preliminarmente presentata all'UTT per illustrare la propria idea imprenditoriale e per le prime valutazioni della medesima.

Prima degli incontri di confronto, il Proponente invia opportuna documentazione che riassume in via preliminare l'idea imprenditoriale (ad es. background, applicazioni e sviluppi previsti, prodotto/servizio che si intende produrre e commercializzare, vantaggi rispetto alle soluzioni già presenti sul mercato, l'eventuale presenza di soci privati). Il personale dell'UTT può chiedere, di volta in volta, la partecipazione di esperti del campo tecnologico e del mondo industriale di riferimento, che possano contribuire alle verifiche preliminari.

Qualora vi siano più Proponenti per la stessa Proposta, deve essere formalmente designato un Proponente delegato incaricato di relazionarsi con l'UTT nell'ambito delle attività relative all'istruttoria. Il Proponente delegato:

- a) predispone la documentazione necessaria per la presentazione della Proposta di Spin-off;
- b) comunica tempestivamente all'UTT in fase di istruttoria tutte le informazioni necessarie al completamento degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5 Presentazione della Proposta al Comitato Spin-off

A seguito delle verifiche preliminari di cui al precedente articolo, il Proponente procederà con l'invio formale della Proposta imprenditoriale alla c.a. del Rettore dell'Università di Parma.

Il contenuto della Proposta deve essere formato da:

- a) modulistica predisposta dall'UTT;
- b) business plan;
- c) proposta di convenzione per la licenza non esclusiva del Marchio;
- d) eventuale proposta di convenzione per l'uso degli spazi, delle attrezzature e delle risorse dell'Ateneo;
- e) proposta di Statuto dello Spin-off;
- f) proposta di Patti parasociali.

Il Comitato Spin-off esprime il parere di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6 Presentazione della Proposta agli organi accademici

La Proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole, nel seguente ordine, del Comitato Spin-off, del Consiglio di Dipartimento e del Senato Accademico.

La Proposta sottoposta al Consiglio di Amministrazione dovrà essere corredata da:

- I. il parere del Comitato Spin-off;
- II. il parere del Consiglio del Dipartimento;
- III. il parere del Senato Accademico;
- IV. la bozza di Statuto dello Spin-off;
- V. la bozza dei Patti parasociali;
- VI. la bozza della licenza non esclusiva del Marchio di accreditamento aziendale;
- VII. eventuale bozza di convenzione per l'uso degli spazi e attrezzature (se richiesti).

Il Consiglio di Amministrazione nella delibera di autorizzazione alla costituzione dello Spin-off e alla eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale, valutata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse del personale afferente rispetto alle attività e funzioni da svolgere nello Spin-off, rilascia al Proponente l'autorizzazione allo svolgimento di eventuali incarichi sociali e incarichi extra-istituzionali, tenendo in considerazione i pareri del Comitato Spin-off e del Dipartimento di appartenenza del Proponente, autorizza altresì la licenza non esclusiva all'uso del Marchio e l'eventuale permanenza dello Spin-off all'interno dei locali dell'Università.

A seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, l'iniziativa imprenditoriale sarà considerata ufficialmente come "Spin-off dell'Università degli Studi di Parma" e verrà dato seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Entro sei mesi dalla delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, la costituzione dello Spin-off deve essere perfezionata.

Non può partecipare alle deliberazioni relative allo Spin-off il Proponente.

Art. 7 Marchio accreditamento aziendale

In tutti gli strumenti di comunicazione, sia fisici che digitali, prodotti dallo Spin-off (a titolo di esempio non esaustivo: pagina web, dépliant, biglietti da visita, profili social, roll-up) deve essere indicata la dicitura "Spin-off dell'Università di Parma" o "University of Parma Spin-off Company". È permessa l'omissione per i materiali di dimensioni molto ridotte, per cui l'inserimento della dicitura risulterebbe di difficile lettura.

Per l'utilizzo del Marchio di accreditamento di cui all'allegato al presente Regolamento, questo verrà concesso in licenza non esclusiva alle condizioni che seguono:

- a) la concessione del Marchio non comprende anche la concessione del Marchio dell'Università, di cui al Regolamento per l'uso del Marchio dell'Università degli Studi di Parma emanato con DR n. 145, Prot. n. 14471 del 20/01/2025.
- b) la concessione del Marchio di accreditamento viene conferita gratuitamente per i primi cinque esercizi finanziari, e, successivamente, dietro un corrispettivo pari al 2 (due) % dell'utile (compreso tra € 10.000,00 ed € 1.000.000,00) realizzato nell'anno di esercizio di riferimento dallo Spin-off;
- c) il Marchio dovrà essere usato solo congiuntamente con il Marchio denominativo, figurativo o misto che lo Spin-off intenderà utilizzare al fine di individuare e distinguere i propri beni e servizi, fermo restando che il Marchio non potrà essere oggetto di registrazione da parte dello Spin-off né essere parte del marchio, registrato o meno, della stessa;
- d) l'uso del Marchio nella sua riproduzione completa viene concesso per tutte le attività svolte dallo Spin-off, al fine della realizzazione di propri scopi statutari e, in particolare, in tutti i rapporti con soggetti terzi;
- e) l'Università si riserva il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione dell'uso del Marchio in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio per l'Università, ancorché solo potenziale;
- f) lo Spin-off si impegna affinché l'uso del Marchio non leda l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Università ovvero possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena

dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e salvo il risarcimento del danno;

- g) lo Spin-off si impegna e garantisce di tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del Marchio da parte dello Spin-off stessa, esonerando l'Università da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un suo utilizzo indebito e scorretto;
- h) lo Spin-off si impegna a non concedere, cedere o sub-concedere in uso, in maniera totale o parziale, a terzi il Marchio e offre ogni garanzia al fine di assicurare il rispetto di tale divieto assoluto d'uso da parte di soggetti terzi;
- i) tra le modalità d'uso oggetto della concessione del Marchio è compresa quella di apporre lo stesso sul sito web dello Spin-off con link alla pagina web dell'Università, ma senza utilizzo del dominio "Unipr".

Art. 8 Uso degli spazi, delle attrezzature e delle risorse dell'Università di Parma

L'eventuale permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Ateneo, nonché l'uso degli spazi, delle attrezzature e delle risorse è disciplinata da una apposita convenzione a titolo oneroso, approvata con le medesime modalità di cui all'art. 6. L'onere è quantificato nella misura del 5% del fatturato annuo, fino al massimo di € 70.000/anno, per l'uso di locali fino ad una metratura massima pari a 60 mq, da versarsi entro il mese successivo rispetto all'approvazione del bilancio consuntivo. Nel caso di fatturato superiore a € 70.000/anno o metrature superiori a 60 mq, l'onere è quantificato in base alle quotazioni locative per metro quadro OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, oltre che sulla base della valutazione degli oneri per i servizi da parte dell'Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture di Ateneo.

Oltre quanto previsto ai commi precedenti, la Convenzione, nella determinazione del corrispettivo, dovrà tenere altresì conto dei costi generali che derivano dall'uso di spazi (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti), attrezzature e risorse dell'Università di Parma, della tipologia di utilizzo (ufficio, laboratorio o altro), dell'incidenza dei consumi, dei costi e responsabilità connessi alla sicurezza, del valore d'uso delle apparecchiature, degli oneri di manutenzione e degli eventuali adeguamenti impiantistici. La convenzione dovrà altresì disciplinare gli orari e le modalità di accesso e utilizzo dei locali e delle attrezzature e impianti ivi esistenti.

Art. 9 Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale sviluppata autonomamente dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione è di titolarità dello stesso, in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Tale disposizione non si applica quando:

- a) i risultati della ricerca siano stati anche in parte generati antecedentemente rispetto alla costituzione dello Spin-off, sulla base delle ricerche svolte dai ricercatori o dagli studenti dell'Università;

- b) i risultati della ricerca siano stati conseguiti nell'ambito di una collaborazione, progetto o contratto con l'Università.

La proprietà, la gestione e lo sfruttamento dei risultati conseguiti ai sensi dei precedenti punti a) e b) dovranno essere oggetto di un'apposita convenzione tra lo Spin-off e l'Università.

Art. 10 Personale universitario

Il Personale Universitario strutturato o collaboratore può sempre assumere la qualifica di socio di capitali dello Spin-off. La partecipazione del Proponente nella compagine sociale dello Spin-off costituisce garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa imprenditoriale e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Proponente, pertanto, deve partecipare al capitale della Società con una quota complessiva non inferiore al 5% e assumere in sede di costituzione lo specifico impegno a non cedere in tutto o in parte la propria partecipazione, salvo specifica autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Per la partecipazione alle attività della Spin-off si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

- a) Docenti. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.M. 168/2011.

Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università e non può configurarsi come rapporto di lavoro di tipo subordinato. Qualora la partecipazione alle attività dello Spin-off, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il docente e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e, contestualmente, cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso lo Spin-off, a meno che non richieda di essere collocato in aspettativa. Resta salvo l'obbligo, in capo all'Università, di monitorare e valutare autonomamente l'eventuale incompatibilità del Docente / Ricercatore.

- b) Personale tecnico-amministrativo

- I. Il personale tecnico-amministrativo a tempo pieno non può assumere la carica di Presidente, Amministratore Unico o Amministratore Delegato dello Spin-off. Può assumere la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, previo l'ottenimento della specifica autorizzazione;
- II. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, che non deve porsi in conflitto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università, previa autorizzazione, ai sensi del Regolamento per la disciplina del rilascio dell'autorizzazione al personale tecnico-amministrativo allo svolgimento di incarichi esterni ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, emanato con D.R. n. 460 del 31 agosto 2011;
- III. qualora la partecipazione alle attività dello Spin-off, in corso di svolgimento, divenga incompatibile o in conflitto di interesse con le attività e i compiti amministrativi, tecnici e gestionali, il dipendente, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e, contestualmente, cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso lo Spin-off, a meno

che non richieda di essere collocato in aspettativa. Resta salvo in ogni caso il diritto da parte del dipendente socio a conservare la propria partecipazione sociale.

c) Dottorandi, titolari di assegni di ricerca, titolari di contratti di ricerca, titolari di incarichi post-doc, titolari di incarichi di ricerca.

I dottorandi, titolari di assegni di ricerca, i titolari di contratti di ricerca, i titolari di incarichi post-doc e i titolari di incarichi di ricerca possono svolgere attività a favore dello Spin-off attività nonché assumere cariche amministrative, a condizione che tale attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del docente responsabile ove previsto dal regolamento vigente e del Collegio dei docenti del Dottorato per i dottorandi, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento universitario in materia.

Art. 11 Concorrenza e conflitto di interessi

a) Docenti. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. 168/2011. In particolare:

- i. è fatto espresso divieto al personale docente e/o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di Spin-off di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off interessato;
- ii. il Docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di Spin-off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società;
- iii. il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente e/o ricercatore di vantaggi economici diretti o indiretti.

b) Dottorandi, titolari di assegni di ricerca, titolari di contratto di ricerca, titolari di incarichi post-doc, titolari di incarichi di ricerca e personale tecnico-amministrativo. In riferimento alla disciplina della concorrenza e dei conflitti d'interesse, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 12 Monitoraggio

Tutti gli Spin-off sono tenuti ad inviare a protocollo@unipr.it all'attenzione del Comitato Spin-off e del Rettore, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione, annuale riferita all'anno solare precedente, contenente informazioni che consentano all'Ateneo di monitorare la permanenza dei requisiti e degli obiettivi di cui al presente regolamento.

Il monitoraggio terrà conto di una serie di indicatori che riguardano gli elementi caratterizzanti le Spin-off.

Al tal fine, la relazione dovrà contenere:

- a) dati economici, finanziari e patrimoniali (bilancio completo);
- b) eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci;
- c) sviluppo della tecnologia impiegata e/o sviluppata;
- d) indicazione dei principali prodotti e servizi forniti sul mercato;

- e) elenco del personale dell'Ateneo, dipendente e non, che svolge attività a favore dello Spin-off, con indicazione dell'impegno temporale, delle retribuzioni e delle attività svolte;
- f) prospettive di sviluppo e di business per i successivi 3 anni;
- g) relazione sui principali risultati degli eventuali rapporti e accordi formali di collaborazione dello Spin-off con l'Ateneo e con le sue strutture, con particolare riferimento agli accordi di ricerca e sviluppo, di fornitura di spazi, attrezzature e risorse, attivazione di tirocini e finanziamento di borse di dottorato.

Art. 13 Durata e revoca della qualifica di Spin-off

La durata della qualifica di Spin-off non può essere superiore a tre anni, dalla data di costituzione dello Spin-off o della delibera del Consiglio di Amministrazione di autorizzazione alla partecipazione dell'Università di Parma alla compagine societaria se successiva. Alla scadenza, qualora sussistano particolari interessi dell'Università ovvero l'ambito tecnico-scientifico richiedesse un ulteriore periodo per essere sviluppato e commercializzato, la durata della qualifica può essere rinnovata per ulteriori tre anni. A tale ulteriore scadenza ed in ragione del raggiungimento di specifici e motivati obiettivi di sviluppo industriale, la durata può essere ulteriormente rinnovata fino ad un massimo di ulteriori 4 anni.

La richiesta di rinnovo deve tassativamente pervenire all'Università di Parma sei mesi prima della scadenza della qualifica, tramite invio a protocollo@unipr.it all'attenzione del Magnifico Rettore.

Per la procedura di rinnovo, si applicano per quanto compatibili le medesime disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6.

In ogni caso, l'Università ha piena facoltà di revocare in ogni momento lo status di Spin-off con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, qualora lo Spin-off non soddisfi più i requisiti o non persegua più gli obiettivi di cui al presente Regolamento e alla normativa in materia di partecipazioni pubbliche (in quest'ultimo caso laddove lo Spin-off sia partecipato dall'Ateneo), nonché nelle ipotesi di cui all'art. 7 lett. e) e di cui all'art. 12, co. 1, del presente Regolamento.

Art. 14 Spin-off Patrocinato dall'Università di Parma

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, salvo le previsioni di cui al comma che segue, anche agli Spin-off Patrocinati.

Per Spin-off Patrocinati si prevede espressamente che:

- a) l'onere previsto nell'eventuale convenzione per l'uso degli spazi, delle strutture e delle risorse dell'Università sia sempre calcolato in base alle quotazioni locative per metro quadro OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, oltre che sulla base della valutazione degli oneri per i servizi da parte dell'Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture di Ateneo;
- b) rispetto a quanto previsto nell'art. 12 del presente Regolamento, debba intendersi sostituita la parte relativa a "Spin-off dell'Università di Parma" e "University of Parma Spin-off Company" con "Spin-off Patrocinato dell'Università di Parma" e "University of Parma sponsored Spin-off";

- c) la licenza non esclusiva per l'uso del Marchio di accreditamento sia concessa a titolo oneroso, verso un corrispettivo annuo in misura percentuale compresa tra 1 (uno) % e 5 (cinque) % del fatturato lordo totale realizzato nell'anno di esercizio di riferimento dallo Spin-off. La determinazione di detto corrispettivo è stabilita dagli organi di Ateneo. Il Comitato Spin-off, nel proporre la determinazione del corrispettivo terrà conto:
- I. del livello di maturazione dei prodotti/servizi che costituiscono l'oggetto sociale dello Spin-off;
 - II. delle condizioni generali del mercato di riferimento dei prodotti/servizi offerti dallo Spin-off;
 - III. dell'eventuale richiesta di licenza di titoli di proprietà intellettuale o di utilizzo del know-how dell'Ateneo e delle relative condizioni economiche pattuite tra l'Ateneo e lo Spin-off.
- d) Non si applichino le previsioni previste per i Patti parasociali, in quanto lo Spin-off Patrocinato non è tenuta a produrli.

Art. 15 Start-up dell'Università di Parma

Nel caso in cui lo Spin-off abbia effettuato l'iscrizione nel Registro delle Imprese quale Start-up innovativa, deve darne tempestivamente comunicazione all'Università.

Tale iscrizione non fa venire meno la qualifica di Spin-off.

Qualora, per qualsiasi motivo, vengano meno i requisiti per l'iscrizione alla sezione delle Start-up Innovative, la società dovrà attivarsi senza ritardo per ripristinare tali requisiti, ovvero, in caso contrario, procedere alla cancellazione dalla sezione dandone tempestiva comunicazione all'Università.

Art. 16 Incompatibilità

I membri del Consiglio di Amministrazione, i docenti e ricercatori membri delle Commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i Prorettori e i Delegati in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti, i Direttori dei Centri, il Direttore Generale e i Dirigenti dell'Università non possono assumere cariche gestorie, direttive o amministrative negli Spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui i Direttori dei Dipartimenti o dei Centri, i Prorettori e i Delegati siano designati dall'Ateneo come componenti del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off o della Start-up, di cui non siano Partecipanti o Proponenti.

Si applicano, in ogni caso, le previsioni in materia di incompatibilità e conflitto di interesse previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università di Parma.

Art. 17 Norme transitorie

Il presente Regolamento viene emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno indicato nel Decreto di emanazione ed è pubblicato sul sito informatico dell'Università. Dall'entrata in vigore, perde efficacia la disciplina prevista dal precedente "Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di Spin-off e Start-up" emanato con D.R. n. 2834, Prot. n. 231696 del 12/11/2019.

Il presente regolamento si applica a tutti gli Spin-off già costituiti dal momento del rinnovo della qualifica di Spin-off.